



COMUNE DI CLAUT

PROVINCIA DI PORDENONE

Via A. Giordani, 1 – 33080 CLAUT (PN) Tel. 0427 – 878040 Fax. 0427-878454

Ordinanza n. 1 del 20.03.2020.

Prot. n. 119/2020.

Oggetto: Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS" - parchi, giardini e aree verdi comunali.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;

Considerato che, nonostante la misura di prevenzione di carattere generale a permanere nella propria abitazione evitando spostamenti non motivati, in questi giorni la Polizia Locale ha accertato la presenza di un numero elevato di persone che fruiscono dei parchi, dei giardini e delle aree verdi comunali con forte rischio contagio della popolazione;

Rilevato che i parchi e le aree indicate rappresentano un polo d'attrazione di grande richiamo anche per bambini e famiglie, determinando il formarsi di assembramenti di persone;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta di quanto dianzi riportato, al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale, che occorre adottare, in ragione della diffusività del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedendo alla chiusura al pubblico dei parchi e delle aree verdi comunali;

Considerato che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali;
2. il divieto di accesso a parchi, giardini e aree verdi comunali non recintati;

AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

MANDA a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

- ☞ Al Comando Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza;
- ☞ Alle Forze dell'Ordine e a chiunque sia fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 20 marzo 2020



IL SINDACO
Cav. Franco Bosio